



Decisione/0503/TFNSVE-2026-2027  
Registro procedimenti n. 4335/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE**  
**SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente  
Divinangelo D'Alesio - Componente (Relatore)  
Gino Scaccia - Componente (Relatore)  
Giuseppe Lepore - Componente  
Roberto Leoni - Componente  
Antonino Piro - Componente  
Lorenzo Maria Coen - Componente  
Paola Balducci - Componente  
Enrico Vitali - Componente  
Elisabetta Ricchiuti - Componente  
Loredana Germanò - Componente  
Federico Salinari - Componente  
Marina Vajana - Componente  
Lorenzo Soderò - Componente  
Carlo Cremonini - Componente  
Accursio Gallo - Componente

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Sul procedimento 4335/TFNSVE/2025-2026, 4335 - Ricorso proposto dalla società ASD REAL MEDA CF (matricola 675906) contro la società PRO SESTO 1913 SSD S.R.L. (matricola 932600) per il mancato pagamento del premio di formazione relativo alla calciatrice AROSIO REBECCA (matricola 2078403),

In data 23 Giugno 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società PRO SESTO 1913 SSD S.R.L. (matr. 932600) al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo la calciatrice REBECCA AROSIO (matr. 2078403).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per la medesima calciatrice con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 210,00 (duecentodieci/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
  - esaminata la documentazione in atti;
  - vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC
  - accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società PRO SESTO 1913 SSD S.R.L. (matr. 932600) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per la calciatrice REBECCA AROSIO (matr. 2078403) nella misura di euro 210,00 (duecentodieci/00) in favore della società ASD REAL MEDA CF (matricola 675906).

L'ESTENSORE

Gino Scaccia

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai